



Legge federale sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI)

Modifica del [data]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]¹,
decreta:

I

La legge del 25 giugno 1954² sui brevetti è modificata come segue:

Titolo

Legge federale
sui brevetti e certificati protettivi complementari
(Legge sui brevetti, LBI)

Sostituzione di espressioni

¹ *In tutta la legge, con i necessari adeguamenti grammaticali:*

- a. *concerne soltanto il testo tedesco;*
- b. *eccettuati gli articoli 77 capoversi 3 e 5, 86b capoverso 2, 86c capoversi 1 e 2, 86d capoversi 1–3, 86f capoverso 1, 86i capoversi 1 e 2, 86j capoverso 1 e 86k capoversi 1 e 2, «richiedente» è sostituito con «depositante»;*
- c. *concerne soltanto il testo tedesco;*
- d. *«Amministrazione delle dogane» è sostituito con «UDSC».*

² *In tutta la legge «Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale» e «Convenzione di Parigi per la protezione industriale» sono sostituiti con «Convenzione di Parigi».*

³ *Concerne soltanto il testo francese.*

.....

¹ FF 20XX
² RS 232.14

⁴ Negli articoli 140g, 140l capoverso 1, 140p e 140s capoverso 1 «registro dei brevetti» è sostituito con «registro dei certificati protettivi complementari».

⁵ Negli articoli 46a capoverso 4 lettera h, 140a capoverso 1, 140b capoverso 1, 140f capoversi 1 e 2, titolo prima dell'articolo 140o, 140o capoverso 1, 140t capoverso 1, frase introduttiva, 140v capoversi 1 e 2, 140z capoverso 1, 146 capoverso 2, 147 capoversi 2-4, 149 capoversi 1 e 2, «richiesta» è sostituito con «domanda».

Titolo prima dell'art. 1

Titolo primo: Brevetti

Capitolo primo: Disposizioni generali

Capo primo: Condizioni richieste per l'ottenimento del brevetto ed effetti del brevetto

Art. 1 cpv. 1

Si rilasciano brevetti per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente.

Art. 4

Durante la procedura davanti all'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) è considerato legittimato a chiedere il rilascio del brevetto il depositante del brevetto (depositante).

Art. 5 cpv. 1 e 2

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 6 cpv. 1 e 2

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 7 cpv. 3, frase introduttiva

³ Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di una domanda di brevetto anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione che ha determinato la data di deposito, la cui data di deposito o di priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché:

Art. 13 cpv. 1 lett. b

¹ Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l'autorità a

notificare documenti direttamente nello Stato in questione. Un recapito in Svizzera non è necessario per:

- b. il pagamento di tasse, la presentazione di traduzioni nonché la presentazione e il trattamento di richieste dopo il rilascio del brevetto, a condizione che tali richieste non diano adito a contestazioni.

Art. 16

Depositanti o titolari di brevetti di cittadinanza svizzera possono invocare le disposizioni del testo, che vincola la Svizzera, della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883³ per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi), se siffatte disposizioni sono più favorevoli di quelle della presente legge.

Titolo prima dell'art. 17

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 19 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese.

Titolo prima dell'art. 24

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 24 cpv. 1

¹ Il titolare di un brevetto può rinunciarvi parzialmente chiedendo all'IPI:

- a. di sopprimere una rivendicazione (art. 51 e 55);
- b. di limitare una rivendicazione indipendente riunendo alla stessa una o più rivendicazioni da essa dipendenti; o
- c. di limitare in altro modo una rivendicazione indipendente; in questo caso, l'oggetto del brevetto modificato non può estendersi oltre il contenuto della domanda di brevetto nella versione che ha determinato la data di deposito e non può ampliare il campo di protezione del brevetto.

Art. 25

Abrogato

Art. 26 cpv. 1 lett. c^{bis} e d, nonché cpv. 2

¹ Su azione, il giudice dichiara nullo il brevetto se:

³ RS **0.232.01/04**

c^{bis}. il campo di protezione del brevetto è stato ampliato; o

d. il titolare del brevetto non è né l'inventore né il suo avente causa e non ha, per altri titoli, diritto al rilascio del brevetto.

² *Concerne soltanto il testo francese.*

Art. 27 cpv. 1-3

¹ *Concerne soltanto il testo francese.*

² *Concerne soltanto il testo francese.*

³ *Abrogato*

Titolo prima dell'art. 29

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 29 cpv. 1 e 3

¹ Quando la domanda di brevetto è stata depositata da un depositante che, secondo l'articolo 3, non ha diritto al rilascio del brevetto, l'avente diritto può chiedere la cessione della domanda di brevetto oppure, se il brevetto è già stato rilasciato, chiedere la cessione del brevetto o promuovere l'azione per nullità.

³ *Concerne soltanto il testo francese.*

Art. 30 cpv. 2 e 3

² Il convenuto può chiedere, per le rivendicazioni eliminate, la costituzione di uno o più nuovi brevetti, i quali hanno come data di deposito quella del brevetto iniziale.

³ Una volta iscritta la cessione parziale nel registro dei brevetti, l'IPI assegna al convenuto un termine per chiedere la costituzione di nuovi brevetti conformemente al capoverso 2; trascorso il termine, la richiesta non può più essere accolta.

Art. 34 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese.

Titolo prima dell'art. 35

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 35 cpv. 1 e 2

Concerne soltanto il testo francese.

Titolo prima dell'art. 41

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 41

Per ottenere o mantenere in vigore un brevetto e affinché particolari richieste siano trattate, devono essere pagate le tasse definite dall'IPI in virtù dell'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 1995⁴ sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI).

Titolo prima dell'art. 46a

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 46a cpv. 1 e 4 lett. e

¹ *Concerne soltanto il testo francese.*

⁴ Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza dei seguenti termini:

- e. termini per la presentazione della richiesta di esame (art. 58b cpv. 3);

Art. 47 cpv. 1

¹ Il depositante o il titolare del brevetto che rende verosimile di essere stato impedito senza sua colpa di osservare un termine previsto dalla legge o dall'ordinanza oppure prescritto dall'IPI è reintegrato, se ne fa domanda, nello stato anteriore.

Art. 48 cpv. 3

Concerne soltanto il testo francese.

Titolo prima dell'art. 48a

Concerne soltanto il testo francese.

*Titolo prima dell'art. 49***Capitolo 2: Rilascio del brevetto****Capo primo: La domanda di brevetto***Art. 49 cpv. 1*

¹ Chi vuole ottenere un brevetto deve depositare una domanda di brevetto presso l'IPI.

Art. 50a cpv. 3

³ L'invenzione è considerata spiegata ai sensi dell'articolo 50 soltanto se il campione del materiale biologico è stato depositato, al più tardi alla data di deposito della domanda, presso un centro di deposito riconosciuto e la domanda di brevetto, nella versione che ha determinato la data di deposito, contiene indicazioni sul materiale biologico e il rinvio al deposito.

Art. 51 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 52 cpv. 1, frase introduttiva

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 56 cpv. 1 lett. a e b, nonché cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 57

¹ Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore:

- a. *concerne soltanto il testo tedesco;*
- b. *se, all'atto del deposito della domanda divisa, la domanda anteriore era ancora pendente; e*
- c. *nella misura in cui il suo oggetto non si estende oltre il contenuto della domanda anteriore nella versione che ne ha determinato la data di deposito.*

Art. 57a

¹ L'IPI si occupa di redigere e pubblicare un rapporto sullo stato della tecnica.

² Il rapporto è redatto sulla base delle rivendicazioni del brevetto, tenendo conto in maniera adeguata della descrizione e, se del caso, dei disegni.

³ L'IPI può rinunciare a redigere un rapporto sullo stato della tecnica. In tale caso pubblica una menzione in merito.

II. In caso di divisione della domanda

F. Rapporto sullo stato della tecnica

⁴ Il Consiglio federale disciplina i compiti dell'IPI per la determinazione dello stato della tecnica, in particolare le condizioni che devono essere soddisfatte per poter rinunciare alla redazione del rapporto.

Art. 58, titolo marginale e cpv. 2

² Gli atti tecnici non possono essere modificati in modo tale da estendere l'oggetto della domanda modificata oltre il contenuto della versione che ha determinato la data di deposito.

Art. 58a, titolo marginale e cpv. 2-4

² La pubblicazione contiene:

- a. la descrizione;
- b. le rivendicazioni;
- c. gli eventuali disegni;
- d. l'estratto; e
- e. il rapporto sullo stato della tecnica.

³ Se il rapporto sullo stato della tecnica non è stato pubblicato insieme alla domanda, è pubblicato separatamente appena possibile.

⁴ Le domande possono essere pubblicate in inglese se gli atti tecnici non sono redatti in una lingua ufficiale svizzera.

Titolo prima dell'art. 58b

Concerne soltanto il testo francese.

Inserire dopo il titolo del capo 2

Art. 58b

¹ Su richiesta del depositante l'IPI esamina se l'oggetto della domanda di brevetto soddisfa le condizioni fissate nell'articolo 59 capoversi 1 e 2.

² Il depositante o chiunque altro può chiedere all'IPI di esaminare inoltre se l'invenzione è nuova e non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 59 cpv. 4).

³ Le richieste secondo i capoversi 1 e 2 devono essere presentate entro sei mesi dalla pubblicazione, da parte dell'IPI, del rapporto sullo stato della tecnica secondo l'articolo 57a o della menzione di rinuncia. Per le domande internazionali secondo l'articolo 135 il termine inizia a decorrere dalla pubblicazione del rapporto complementare sullo stato della tecnica dell'IPI secondo l'articolo 139 o della menzione di rinuncia.

⁴ La richiesta secondo il capoverso 2 non può essere ritirata.

G. Modifica degli atti tecnici

H. Pubblicazione delle domande di brevetto

A. Richiesta di esame

⁵ I terzi che presentano una richiesta secondo il capoverso 2 non diventano parte nella procedura.

⁶ Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura.

Art. 59, titolo marginale e cpv. 1, nonché 4–6

¹ *Concerne soltanto il testo francese.*

⁴ L'IPI esamina unicamente su richiesta secondo l'articolo 58b capoverso 2 se l'invenzione è nuova e non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.

⁵ e ⁶ *Abrogati*

Art. 59a, titolo marginale e cpv. 3 e 4

³ L'IPI respinge la domanda di brevetto se non è stata ritirata nonostante che, in virtù dell'articolo 59 capoverso 1, sia escluso il rilascio del brevetto.

⁴ L'IPI considera la domanda irricevibile se le manchevolezze notificate secondo l'articolo 59 capoverso 2 non sono corrette.

Art. 59c

¹ Le decisioni dell'IPI in materia brevettuale sono impugnabili davanti al Tribunale federale dei brevetti.

² Chi ha diritto di ricorrere secondo l'articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 1968⁵ sulla procedura amministrativa (PA) o l'articolo 59c^{bis} può interporre ricorso entro 4 mesi dalla pubblicazione della registrazione del brevetto.

³ e ⁴ *Abrogati*

Art. 59c^{bis}

¹ Hanno diritto di ricorrere le organizzazioni che:

- a. sono attive a livello nazionale; e
- b. perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali.

² Le organizzazioni hanno diritto di ricorrere se il brevetto registrato attiene a un settore della tecnica che rientra da almeno cinque anni negli scopi previsti nel loro statuto.

Titolo prima dell'art. 60

Concerne soltanto il testo francese.

⁵ RS 172.021

Art. 60 cpv. 1^{bis}-4

^{1bis} *Abrogato*

² Il Consiglio federale specifica le indicazioni che devono essere iscritte nel registro dei brevetti. In ogni caso sono iscritti il numero del brevetto, la data di deposito ed eventuali indicazioni di priorità.

³ Nel registro dei brevetti sono inoltre iscritte tutte le modificazioni nell'esistenza del brevetto o nel diritto al brevetto.

⁴ Se il brevetto è pubblicato in inglese, il titolo dell'invenzione e l'estratto sono tradotti in una lingua ufficiale svizzera.

Art. 61 cpv. 1 lett. b

¹ L'IPI pubblica:

- b. l'iscrizione del brevetto nel registro dei brevetti e le indicazioni iscritte secondo l'articolo 60 capoverso 2;

Art. 63 cpv. 2

² Il fascicolo contiene la descrizione, le rivendicazioni, l'estratto e gli eventuali disegni, come anche le indicazioni iscritte secondo l'articolo 60 capoverso 2.

Art. 64

Abrogato

Art. 65 cpv. 2, secondo periodo

² ... In particolare disciplina anche la consultazione delle domande di brevetto considerate irricevibili, respinte o ritirate prima della loro pubblicazione.

Titolo prima dell'art. 66

Capitolo 3: Sanzione civile e penale

Capo primo: Disposizioni comuni alla protezione di diritto civile e di diritto penale

Art. 67 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 68

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 69 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 71

Concerne soltanto il testo francese.

Titolo prima dell'art. 72

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 74 n. 6

Concerne soltanto il testo tedesco.

Titolo prima dell'art. 81

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 82 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 86 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese.

Titolo prima dell'art. 86a

Capo 4: Intervento dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

Art. 86a cpv. 1

¹ L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato ad avvisare il titolare del brevetto qualora vi sia il sospetto dell'imminente introduzione nel territorio doganale svizzero o dell'imminente asportazione dal territorio doganale svizzero di merci che violano un brevetto valido in Svizzera.

Titolo prima dell'art. 109

Titolo secondo: Domande di brevetto europeo e brevetti europei

Capo primo: Diritto applicabile

Art. 109 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese.

Titolo prima dell'art. 110

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 110

Concerne soltanto il testo francese.

Titolo prima dell'art. 117

Concerne soltanto il testo francese.

Titolo prima dell'art. 121

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 123

Se la lingua nella quale è redatto il testo iniziale della domanda di brevetto europeo non è una lingua ufficiale svizzera o l'inglese, l'IPI assegna al depositante un termine per presentarne una traduzione in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Titolo prima dell'art. 125

Concerne soltanto il testo francese.

Titolo prima dell'art. 130

Concerne soltanto il testo francese.

*Titolo prima dell'art. 131***Titolo terzo: Domande internazionali di brevetto****Capo primo: Diritto applicabile***Titolo prima dell'art. 132*

Concerne soltanto il testo francese.

Titolo prima dell'art. 134

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 135

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 137

L'articolo 111 si applica per analogia alle domande internazionali pubblicate secondo l'articolo 21 del Trattato di cooperazione⁶ per le quali l'IPI funge da ufficio designato.

Art. 138, frase introduttiva e lett. d

Il depositante, entro 30 mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità, è tenuto nei confronti dell'IPI a:

- d. presentare una traduzione in una lingua ufficiale svizzera o in inglese, se la domanda internazionale non è redatta in una di queste lingue.

Art. 139

¹ Per ogni domanda internazionale secondo l'articolo 135 viene redatto e pubblicato un rapporto complementare sullo stato della tecnica.

² L'IPI può rinunciare al rapporto complementare sullo stato della tecnica. In tale caso pubblica una menzione in merito.

*Titolo prima dell'art. 140a***Titolo quarto: Certificati protettivi complementari**

⁶ RS 0.232.141.1

Capo primo: Certificati protettivi complementari per medicinali

Art. 140f cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 140h

Per ottenere e mantenere in vigore un certificato e affinché particolari richieste siano trattate, devono essere pagate le tasse definite dall'IPI in virtù dell'articolo 13 LIPI⁷.

Art. 140m

Le disposizioni dei titoli primo e secondo della presente legge si applicano per analogia nella misura in cui le disposizioni relative ai certificati non prevedano altrimenti.

Titolo prima dell'art. 140n

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 140o cpv. 2

² In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la domanda irricevibile.

Titolo prima dell'art. 140t

Capo 3: Certificati protettivi complementari pediatrici per medicinali

Art. 140v cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco.

Titolo prima dell'art. 140z

Capo 4: Certificati protettivi complementari per prodotti fitosanitari

⁷ RS 172.010.31

*Titolo prima dell'art. 141***Titolo quinto: Disposizioni finali***Art. 146 cpv. 2, secondo periodo*

² ... In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la domanda irricevibile.

Art. 147 cpv. 3, secondo periodo

² ... In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la domanda irricevibile.

Art. 150

¹ Le domande di brevetto pendenti alla data dell'entrata in vigore della modifica del [data] della presente legge sono rette dal nuovo diritto, a decorrere da tale data.

² Se la tassa d'esame è stata pagata prima dell'entrata in vigore della modifica del [data] della presente legge e se la domanda di brevetto non è sospesa al momento dell'entrata in vigore, l'oggetto dell'esame, la redazione del rapporto sullo stato della tecnica e la sua pubblicazione sono retti dagli articoli 58a e 59 previgenti. Gli articoli 57a e 139 non sono applicabili.

³ Il depositante può dichiarare di volere che una domanda di brevetto di cui al capoverso 2 sia esaminata secondo il nuovo diritto.

⁴ Se una domanda di brevetto viene sospesa successivamente all'entrata in vigore della modifica del [data] della presente legge, è in ogni caso retta dal nuovo diritto.

Art. 151

I brevetti non ancora estinti il giorno dell'entrata in vigore della modifica del [data] della presente legge sono retti dal nuovo diritto, a decorrere da tale data. Il giudizio di atti compiuti prima dell'entrata in vigore della modifica del [data] è retto dal diritto previgente.

Art. 152

Se il termine per interporre ricorso contro il rilascio di un brevetto è scaduto il giorno dell'entrata in vigore della modifica del [data] della presente legge, si applica l'articolo 59c previgente. La decisione su opposizione è impugnabile davanti al Tribunale federale dei brevetti.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(cifra II)

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 24 marzo 1995⁸ sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale

Sostituzione di espressioni

¹ *In tutta la legge* «regolamento delle tasse dell'IPI» e «regolamento delle tasse» sono sostituiti con «ordinanza dell'IPI sulle tasse».

² *Concerne soltanto il testo francese.*

Art. 2 cpv. 1 lett. a, nonché cpv. 3 e 3^{bis}

¹ L'IPI adempie i seguenti compiti:

- a. cura la preparazione di atti legislativi concernenti i brevetti, i certificati protettivi complementari, i design, i diritti d'autore e diritti affini, le topografie di semi-conduttori, i marchi e le indicazioni di provenienza, gli stemmi e altri segni pubblici nonché di altri atti legislativi in materia di proprietà intellettuale, sempre che non siano di competenza di altre unità amministrative della Confederazione;

³ L'IPI collabora con l'Organizzazione europea dei brevetti nonché con altre organizzazioni e uffici internazionali, svizzeri ed esteri.

^{3bis} Può, nell'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 lettera f e capoverso 3, concludere trattati internazionali di portata limitata. Coordina detti trattati con le altre autorità federali attive nel settore della cooperazione internazionale e che collaborano con le organizzazioni e gli uffici di cui al capoverso 3.

Titolo dopo l'articolo 8

Sezione 3: Tutela degli interessi della Confederazione

Art. 8a Obiettivi strategici

Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni in modo vincolante gli obiettivi strategici dell'IPI. Provvede affinché il Consiglio d'Istituto sia previamente sentito.

Art. 9, rubrica e cpv. 2–4

Vigilanza

² Il Consiglio federale esercita la vigilanza in particolare:

⁸ RS 172.010.31

- a. nominando e revocando il presidente e gli altri membri del Consiglio d'Istituto;
- b. decidendo in merito all'inizio, alla modifica e alla fine del rapporto di lavoro del direttore;
- c. nominando e revocando l'ufficio di revisione;
- d. approvando il contratto di affiliazione a PUBBLICA;
- e. approvando il rapporto annuale sull'attività dell'IPI;
- f. approvando l'ordinanza dell'IPI sulle tasse;
- g. dando il discarico al Consiglio d'Istituto;
- h. verificando annualmente il raggiungimento degli obiettivi strategici.

³ Il Consiglio federale ha il diritto di visionare i documenti commerciali dell'IPI e di richiedere informazioni sulle sue attività.

⁴ Sono salve le attribuzioni legali del Controllo federale delle finanze, nonché l'alta vigilanza del Parlamento sull'amministrazione.

2. Legge federale del 20 dicembre 1968⁹ sulla procedura amministrativa

Art. 1 cpv. 2 lett. c^{ter}

² Sono autorità nel senso del capoverso 1:

c^{ter}. il Tribunale federale dei brevetti;

Art. 2 cpv. 5

⁵ La procedura davanti al Tribunale federale dei brevetti è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 20 marzo 2009¹⁰ sul Tribunale federale dei brevetti o la legge del 25 giugno 1954¹¹ sui brevetti non vi derogano.

Art. 21 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Gli scritti indirizzati all'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.

Art. 24 cpv. 2

² Il capoverso 1 non è applicabile ai termini da osservare in materia di brevetti nei confronti dell'IPI.

⁹ RS 172.021

¹⁰ RS 173.41

¹¹ RS 232.14

Art. 47 cpv. 1 lett. b^{bis}

¹ Sono autorità di ricorso:

^{bis}. il Tribunale federale dei brevetti secondo l'articolo 26 capoverso 5 della legge del 20 marzo 2009¹² sul Tribunale federale dei brevetti;

Art. 63 cpv. 4^{bis} lett. a e b, 5, secondo periodo, nonché 6

^{4bis} La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:

- a. tra 200 e 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
- b. tra 200 e 50 000 franchi nelle altre controversie.

⁵ ... Sono fatte salve le competenze secondo:

- a. l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005¹³ sul Tribunale amministrativo federale;
- b. l'articolo 20 capoverso 3 lettera a della legge del 20 marzo 2009¹⁴ sul Tribunale federale dei brevetti;
- c. l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010¹⁵ sull'organizzazione delle autorità penali.

⁶ Se motivi particolari lo giustificano, nel determinare la tassa di decisione il Tribunale amministrativo federale, il Tribunale federale dei brevetti e il Tribunale penale federale possono aumentare gli importi fino a un massimo del doppio.

Art. 64 cpv. 5, secondo periodo

⁵ ... Sono fatte salve le competenze secondo:

- a. l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005¹⁶ sul Tribunale amministrativo federale;
- b. l'articolo 20 capoverso 3 lettera a della legge del 20 marzo 2009¹⁷ sul Tribunale federale dei brevetti; e
- c. l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010¹⁸ sull'organizzazione delle autorità penali.

¹² RS 173.41

¹³ RS 173.32

¹⁴ RS 173.41

¹⁵ RS 173.71

¹⁶ RS 173.32

¹⁷ RS 173.41

¹⁸ RS 173.71

Art. 65 cpv. 4, secondo periodo, nonché 5, secondo periodo

⁴ ...Il diritto dell'ente o dell'istituto autonomo al rimborso si prescrive in dieci anni dopo la chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.

⁵ ... Sono fatte salve le competenze secondo:

- a. l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005¹⁹ sul Tribunale amministrativo federale;
- b. l'articolo 20 capoverso 3 lettera a della legge del 20 marzo 2009²⁰ sul Tribunale federale dei brevetti; e
- c. l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010²¹ sull'organizzazione delle autorità penali.

3. Legge del 17 giugno 2005²² sul Tribunale amministrativo federale

Art. 6 cpv. 1, secondo periodo

¹ ... È fatto salvo un rapporto di lavoro con il Tribunale federale dei brevetti.

Art. 32 cpv. 1 lett. k

¹ Il ricorso è inammissibile contro:

- k. le decisioni dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale secondo la legge del 25 giugno 1954²³ sui brevetti.

Art. 33 lett. b n. 11

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

- b. del Consiglio federale concernenti:
 11. la revoca di un membro del Consiglio d'Istituto dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale secondo la legge federale del 24 marzo 1995²⁴ sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale.

¹⁹ RS 173.32

²⁰ RS 173.41

²¹ RS 173.71

²² RS 173.32

²³ RS 232.14

²⁴ RS 172.010.31

4. Legge sul Tribunale federale dei brevetti del 20 marzo 2009²⁵

Ingresso

visto l'articolo 191a capoversi 2 e 3 della Costituzione federale²⁶,

Art. 1 cpv. 1

¹ Il Tribunale federale dei brevetti è, in materia di brevetti:

- a. l'autorità di primo grado nelle procedure civili;
- b. la prima autorità giudiziaria di ricorso nelle procedure amministrative.

Art. 4

Abrogato

Art. 8 cpv. 2, primo periodo

² Il Tribunale federale dei brevetti si compone di due a quattro giudici ordinari e di un numero sufficiente di giudici non di carriera. ...

Art. 9 cpv. 4

⁴ Nell'ambito della preparazione dell'elezione possono essere consultate le organizzazioni specializzate operanti nel settore dei brevetti e le cerchie interessate.

Art. 10 cpv. 1 e 4

¹ I giudici non possono essere membri dell'Assemblea federale, del Consiglio federale, del Consiglio d'Istituto dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) o del Tribunale federale, né esercitare alcun'altra funzione al servizio della Confederazione o dell'IPI.

⁴ I giudici ordinari non possono esercitare professionalmente la rappresentanza dinanzi a un tribunale o dinanzi all'IPI.

Art. 13 cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 17 Rapporto di lavoro, grado di occupazione e retribuzione

¹ I giudici ordinari esercitano la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale.

² In casi giustificati, il Tribunale può, nel rispetto del numero previsto di giudici ordinari, approvare una modifica del grado di occupazione nel corso del mandato.

²⁵ RS 173.41

²⁶ RS 101

³ L'Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici.

Art. 19 cpv. 1 lett. a e 2, primo periodo

¹ La Corte plenaria nomina alla vicepresidenza:

a. un giudice ordinario; o

² Qualora nomini vicepresidente un giudice ordinario, il terzo membro della Commissione amministrativa viene eletto tra i giudici non di carriera. ...

Art. 20 cpv. 2 lett. c

² La Commissione amministrativa è composta:

c. di un secondo giudice ordinario o, se quest'ultimo esercita la vicepresidenza, di un giudice non di carriera.

Art. 21 cpv. 2 e 5

² *Concerne soltanto il testo tedesco.*

⁵ Il collegio giudicante comprende sempre almeno un giudice ordinario; sono eccettuati i casi di forza maggiore e i casi in cui tutti i giudici ordinari siano contemporaneamente interessati da una domanda di ricasazione o da un motivo di ricasazione.

Art. 23 Giudice dell'istruzione

¹ Il presidente dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza. Può delegare questo compito a un altro giudice ordinario o a un giudice con formazione giuridica.

² Egli decide quale giudice unico circa:

a. la non entrata nel merito di azioni e ricorsi manifestamente inammissibili;

b. le richieste di provvedimenti d'urgenza;

c. le richieste di gratuito patrocinio;

d. lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, ritirate o risolte tramite acquiescenza o transazione;

e. le azioni per il rilascio di una licenza ai sensi dell'articolo 40d della legge del 25 giugno 1954²⁷ sui brevetti;

f. le decisioni incidentali per le quali la legge federale del 20 dicembre 1968²⁸ sulla procedura amministrativa (PA) prevede la competenza dei giudici dell'istruzione.

³ Il giudice dell'istruzione può rivolgersi in ogni momento a un giudice con formazione tecnica. Quest'ultimo ha voto consultivo.

²⁷ RS 232.14

²⁸ RS 172.021

⁴ Se la situazione giuridica o di fatto nella procedura civile lo esige, il giudice dell'istruzione può decidere insieme ad altri due giudici. Se la comprensione di aspetti tecnici riveste un'importanza particolare per la decisione, il giudice dell'istruzione deve decidere insieme ad altri due giudici.

Inserire prima del titolo del capitolo 4

Art. 25a Principio di trasparenza

La legge del 17 dicembre 2004²⁹ sulla trasparenza si applica per analogia al Tribunale federale dei brevetti laddove esso svolga compiti amministrativi.

Art. 26 cpv. 1 lett. a, 2, primo periodo, 3, primo periodo, 4 e 5

¹ Al Tribunale federale dei brevetti competono esclusivamente:

- a. il giudizio delle azioni concernenti la validità o la violazione di un brevetto o di un certificato protettivo complementare e delle azioni per il rilascio di una licenza concernente tali titoli di protezione.

² Gli competono anche altre azioni civili in materia di brevetti e certificati protettivi complementari, in particolare quelle riguardanti il diritto a tali titoli di protezione o la loro cessione. ...

³ Il giudice cantonale che deve giudicare la nullità o la violazione del brevetto o del certificato protettivo complementare in via pregiudiziale o in via d'eccezione assegna alle parti un termine adeguato per promuovere dinanzi al Tribunale federale dei brevetti l'azione per violazione o l'azione concernente la validità. ...

⁴ Se il convenuto propone dinanzi al giudice cantonale una domanda riconvenzionale di nullità o di violazione del brevetto o del certificato protettivo complementare, quest'ultimo deferisce al Tribunale federale dei brevetti sia l'azione sia la domanda riconvenzionale.

⁵ Il Tribunale federale dei brevetti statuisce sui ricorsi contro le decisioni dell'IPI secondo l'articolo 5 PA³⁰ fondate sulla legge federale del 25 giugno 1954³¹ sui brevetti.

Art. 27

¹ Le procedure civili dinanzi al Tribunale federale dei brevetti sono rette dal Codice di procedura civile (CPC)³², per quanto la legge del 25 giugno 1954 sui brevetti³³ o la presente legge non dispongano altrimenti.

²⁹ RS 152.3

³⁰ RS 172.021

³¹ RS 232.14

³² RS 272

³³ RS 232.14

² Le procedure di ricorso amministrativo sono rette dai capitoli 3 e 4 della legge del 17 giugno 2005³⁴ sul Tribunale amministrativo federale (LTAF), sempreché la presente legge o la legge del 25 giugno 1954 sui brevetti non dispongano altrimenti.

³ Nelle procedure di ricorso amministrativo, l'articolo 13 capoverso 1^{bis} PA³⁵ è applicabile per analogia agli oggetti e ai documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo consulente in brevetti ai sensi dell'articolo 2 della legge del 20 marzo 2009³⁶ sui consulenti in brevetti, se questo esercita la professione di consulente in brevetti a titolo indipendente.

⁴ Se il Tribunale federale dei brevetti accoglie un ricorso contro una decisione con cui l'IPI ha respinto una domanda di brevetto o l'ha considerata irricevibile, il Tribunale federale dei brevetti rinvia la causa all'IPI per nuova decisione.

Art. 28

I giudici e i cancellieri devono ricusarsi nelle procedure in cui una persona che lavora presso il loro stesso studio legale o di consulenti in brevetti o presso lo stesso datore di lavoro rappresenta una delle parti.

Art. 29 cpv. 1

¹ Nei procedimenti civili volti ad appurare la validità di un brevetto o di un certificato protettivo complementare, i consulenti in brevetti ai sensi dell'articolo 2 della legge del 20 marzo 2009³⁷ sui consulenti in brevetti possono rappresentare le parti dinanzi al Tribunale federale dei brevetti purché esercitino la professione di consulente in brevetti a titolo indipendente.

Titolo prima dell'art. 30

Sezione 4: Spese giudiziarie e gratuito patrocinio nelle procedure di diritto civile

Art. 34 cpv. 2, terzo periodo

² ... Il diritto della Confederazione al rimborso si prescrive in dieci anni dalla chiusura della procedura con decisione passata in giudicato.

Titolo prima dell'art. 34a

Sezione 5: Spese giudiziarie nelle procedure di ricorso di diritto amministrativo

³⁴ RS 172.32

³⁵ RS 172.021

³⁶ RS 935.62

³⁷ RS 935.62

Art. 34a

Nelle procedure di ricorso amministrativo le spese giudiziarie sono rette dalla PA³⁸. Qualora i consulenti in brevetti che esercitano tale professione a titolo indipendente rappresentino le parti in una procedura di ricorso amministrativo, la loro remunerazione si calcola per analogia a quella di un avvocato per la sua rappresentanza a titolo professionale.

*Titolo prima dell'art. 35***Sezione 6: Direzione del processo e atti processuali***Art. 35*

Abrogato

Art. 36 cpv. 1, primo periodo, 1^{bis} e 3, primo periodo

¹ Nelle procedure civili il giudice dell'istruzione sceglie una delle lingue ufficiali quale lingua del procedimento.

^{1bis} Nelle procedure di ricorso amministrativo la lingua della decisione impugnata determina la lingua del procedimento. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, questa può essere la lingua del procedimento.

³ Se il giudice dell'istruzione e le parti vi acconsentono può essere scelta anche la lingua inglese.

*Titolo prima dell'art. 37***Sezione 7: Perizie***Art. 37 cpv. 2 e 3, primo periodo*

² Le parti hanno la possibilità di esprimersi in merito alla perizia.

³ Se un giudice con formazione tecnica esprime un parere tecnico, quest'ultimo è messo a verbale. ...

*Titolo prima dell'art. 38***Sezione 8: Osservazioni in merito alle risultanze probatorie**

³⁸ RS 172.021

Art. 38

Chiusa l'assunzione delle prove, il Tribunale federale dei brevetti, previa richiesta motivata, dà alle parti facoltà di esprimersi in merito alle risultanze probatorie.

*Titolo prima dell'art. 39***Sezione 9: Procedura e decisione per il rilascio di una licenza e per la modifica delle condizioni per il rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge sui brevetti***Art. 39 cpv. 3*

³ Per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile concernenti la procedura sommaria.

Art. 41a Disposizioni transitorie relative alla modifica della legge sui brevetti del [data]

¹ Le procedure di ricorso contro le decisioni dell'IPI emesse prima dell'entrata in vigore della modifica del [data] della presente legge, sono rette dal diritto previgente.

² Il principio dell'incompatibilità secondo l'articolo 10 capoverso 4, secondo cui non è possibile esercitare professionalmente la rappresentanza in giudizio dinanzi all'IPI, non si applica ai giudici ordinari che sono membri del Tribunale federale dei brevetti al momento dell'entrata in vigore della modifica del [data]. Non si applica neppure nel caso in cui essi siano rieletti.